

Sinergie

Studio Associato Commercialisti - Consulenti di Direzione - Consulenti del Lavoro


FUSIONE DI SOCIETA'

Esemplificazioni pratiche

Martedì, 20 dicembre 2011

Dott. Federico Ambrosi

Dott. Daniele Cheribini



Definizione

La fusione è un'operazione di carattere straordinario mediante la quale si attua la compenetrazione in una società, di una o più entità economiche operanti sotto la forma societaria.

Con la fusione vi è quindi la continuazione in comune di un'attività economica fra due o più compagini sociali in precedenza separate, le quali apportano i rispettivi patrimoni, ottenendo una quota di partecipazione all'investimento collettivo, proporzionale agli apporti stessi.

Tipi di fusione

L'operazione di fusione può eseguirsi nei seguenti modi:

- ❑ fusione per unione: due o più società si estinguono con il trasferimento del loro patrimonio ad una società di nuova costituzione;
- ❑ fusione per incorporazione: una società incorporante assorbe una o più società, secondo le seguenti sotto-tipologie:
 - caso 1: incorporazione di società partecipata al 100%;
 - caso 2: incorporazione di società in assenza di legami partecipativi;
 - caso 3: incorporazione di società partecipate parzialmente;
 - caso 4: incorporazione inversa → la controllata incorpora la controllante;
 - caso 5: incorporazione a seguito di acquisizione con indebitamento (LBO).

Nel presente contributo tratteremo, come punto di arrivo, la fusione per incorporazione di società parzialmente partecipata (caso 3).

Il rapporto di cambio

In virtù della natura stessa dell'operazione di fusione, elemento centrale del progetto di fusione è il c.d. rapporto di cambio, che esprime appunto il rapporto di sostituzione tra le azioni o quote delle società fuse o incorporate possedute dai soci delle stesse, con le azioni o quote della società incorporante o risultante dalla fusione da attribuire ai medesimi.

In sostanza esso stabilisce, sulla base dei valori effettivi, la misura partecipativa delle società fuse o incorporate rispettivamente nella nuova società o nella incorporante, sia in termini di potere decisionale che di assegnazione dei risultati di gestione.

Le differenze di fusione

Differenze da concambio (che prescinde dal rapporto partecipativo tra l'incorporante e l'incorporata): differenza tra l'aumento di capitale sociale della società incorporante e la quota di patrimonio netto contabile della incorporata di competenza dei soci terzi; se la differenza è positiva si avrà disavanzo da concambio, viceversa si avrà avanzo da concambio.

Differenze da annullamento (nel caso in cui l'incorporante possieda azioni/quote dell'incorporata): differenza tra il valore della partecipazione nella società incorporata (come risulta dal bilancio della incorporante) e la quota di patrimonio netto contabile della incorporata di competenza della incorporante; se la differenza è positiva si avrà disavanzo da annullamento, viceversa si avrà avanzo da annullamento.

Le differenze di fusione

Destinazione delle Differenze di Fusione

Avanzo da concambio: va sempre iscritto tra Posta di Patrimonio (Riserve)

Avanzo da annullamento derivante da rivalutazione di beni della partecipata, o che abbia natura di utile, deve essere imputato a riserva di patrimonio; se invece tale avanzo rappresenta il valore attuale di oneri o perdite future oppure di badwill per redditività insufficiente, deve essere contabilizzato ad un apposito fondo rischi.

Il Disavanzo (sia da concambio che da annullamento) deve essere imputato, se possibile agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione, e per la differenza (nel rispetto dell'art. 2426 n. 6 Codice Civile) all'avviamento. L'eventuale quota residua non imputabile all'avviamento, non può essere iscritta, quindi va portata a riduzione delle riserve, ovvero qualora queste non siano capienti, a conto economico.

Le differenze di fusione – cenni fiscali

Da notare come la fusione, risolvendosi in mere modificazioni degli statuti delle società partecipanti ed essendo quindi un'operazione di riorganizzazione societaria non comportante alcun trasferimento di beni da un soggetto all'altro, venga considerata un'operazione fiscalmente neutrale, ossia non suscettibile di far emergere componenti reddituali.

Ciò significa che i maggiori valori derivanti dall'imputazione del disavanzo di fusione, sia da annullamento che da concambio, non sono fiscalmente rilevanti.

In alternativa al regime di neutralità, la Legge finanziaria per il 2008 ha (re)introdotto nell'ordinamento tributario un regime di imposizione sostitutiva finalizzato a consentire il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio in occasione delle operazioni di fusione e scissione. In base a tale regime opzionale, l'operazione di fusione può essere l'occasione per ottenere, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva a scaglioni (12-14-16% sui maggiori valori), il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni ricevuti a seguito della fusione e classificati tra le immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Caso n. 1: Fusione per incorporazione di una società in assenza di legami partecipativi

Ipotesi n. 1: l'aumento di capitale necessario all'incorporante è uguale al p.n.c. della società incorporata.

Società A (incorporante)			
Immobili	1.100	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Cassa	300	Debiti	700
	2.000		2.000

Società B (incorporata non partecipata)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	200
Cassa	350	Debiti	900
	1.800		1.800

Nel caso di assenza di partecipazioni nell'incorporata, l'incorporante dovrà procedere all'aumento del capitale sociale nella misura necessaria ad emettere il numero di azioni o quote da concambiare con quelle dell'incorporata. In questo caso sarà quindi necessario determinare il rapporto di cambio.

Se l'aumento del capitale sociale non coincide con il p.n.c. dell'incorporata occorrerà rilevare delle differenze da concambio, che si concretizzeranno – come mostrato dagli esempi che seguono – in avanzi o disavanzi da concambio. Contabilmente l'operazione sarà così rappresentata:

Caso n. 1: Fusione per incorporazione di una società in assenza di legami partecipativi

Ipotesi n. 1: l'aumento di capitale necessario all'incorporante è uguale al p.n.c. della società incorporata.

Società A (incorporante)			
Immobili	1.100	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Cassa	300	Debiti	700
	2.000		2.000

Società B (incorporata non partecipata)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	200
Cassa	350	Debiti	900
	1.800		1.800

Si hanno i seguenti dati:

- composizione di A: 1.000 azioni da € 1, valore economico 2.000 → val. effettivo € 2/azione
- composiz. di B: 140 azioni da 5 €, valore economico 1.800 → val. effettivo € 12,8571/azione

Il r.d.c. sarà pari a $2/12,8571$, vale a dire agli azionisti della società B spettano 12,8571 azioni di A per ogni 2 azioni detenute dalla incorporata.

L'aumento di capitale sarà pertanto pari a: $140 \times 12,8571 / 2 = 900 = \text{p.n.c. di B.}$

Caso n. 1: Fusione per incorporazione di una società in assenza di legami partecipativi

Ipotesi n. 1: l'aumento di capitale necessario all'incorporante è uguale al p.n.c. della società incorporata.

Società A (incorporante)			
Immobili	1.100	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Cassa	300	Debiti	700
	2.000		2.000

Società B (incorporata non partecipata)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	200
Cassa	350	Debiti	900
	1.800		1.800

Scritture dell'incorporata B

diversi	a	diversi		
Debiti			900	
Società A c/fusione			900	
		Immobili		1.000
		Crediti		450
		Cassa		350
diversi	a	Società A c/fusione		900
Capitale			700	
Riserve			200	

Caso n. 1: Fusione per incorporazione di una società in assenza di legami partecipativi

Ipotesi n. 1: l'aumento di capitale necessario all'incorporante è uguale al p.n.c. della società incorporata.

Società A (incorporante)			
Immobili	1.100	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Cassa	300	Debiti	700
	2.000		2.000

Società B (incorporata non partecipata)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	200
Cassa	350	Debiti	900
	1.800		1.800

Scritture dell'incorporante A


diversi	a	diversi		
Immobili			1.000	
Crediti			450	
Cassa			350	
		Debiti		900
		Società B c/fusione		900
Società B c/fusione	a	Capitale sociale		900

Caso n. 1: Fusione per incorporazione di una società in assenza di legami partecipativi

Ipotesi n. 1: l'aumento di capitale necessario all'incorporante è uguale al p.n.c. della società incorporata.

Società A (incorporante)			
Immobili	1.100	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Cassa	300	Debiti	700
	2.000		2.000

Società B (incorporata non partecipata)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	200
Cassa	350	Debiti	900
	1.800		1.800



Società A post fusione			
Immobili	2.100	Capitale	1.900
Crediti	1.050	Riserve	300
Cassa	650	Debiti	1.600
	3.800		3.800

Caso n. 1: Fusione per incorporazione di una società in assenza di legami partecipativi

Ipotesi n. 2: l'aumento di capitale necessario all'incorporante è maggiore del p.n.c. della società incorporata, per un maggior valore dell'immobile (30) e una maggiore redditività (70).

Società A (incorporante)			
Immobili	1.100	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Cassa	300	Debiti	700
	2.000		2.000

Società B (incorporata non partecipata)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	200
Cassa	350	Debiti	900
	1.800		1.800

Si hanno i seguenti dati:

- ❑ composizione di A: 1.000 azioni da € 1, valore economico 2.000 → val. effettivo € 2/azione
- ❑ composiz. di B: 140 azioni da 5 €, valore economico 2.000 → val. effettivo € 14,2857/azione

Il r.d.c. sarà pari a $2/14,2857$, vale a dire agli azionisti della società B spettano 14,2857 azioni di A per ogni 2 azioni detenute dalla incorporata.

L'aumento di capitale sarà pertanto pari a: $140 \times 14,2857 / 2 = 1.000 > \text{p.n.c. di B.}$

Caso n. 1: Fusione per incorporazione di una società in assenza di legami partecipativi

Ipotesi n. 2: l'aumento di capitale necessario all'incorporante è maggiore del p.n.c. della società incorporata, per un maggior valore dell'immobile (30) e una maggiore redditività (70).

Società A (incorporante)			
Immobili	1.100	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Cassa	300	Debiti	700
	2.000		2.000

Società B (incorporata non partecipata)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	200
Cassa	350	Debiti	900
	1.800		1.800

Scritture dell'incorporata B

diversi	a	diversi		
Debiti			900	
Società A c/fusione			900	
		Immobili		1.000
		Crediti		450
		Cassa		350
diversi	a	Società A c/fusione		900
Capitale			700	
Riserve			200	

Caso n. 1: Fusione per incorporazione di una società in assenza di legami partecipativi

Ipotesi n. 2: l'aumento di capitale necessario all'incorporante è maggiore del p.n.c. della società incorporata, per un maggior valore dell'immobile (30) e una maggiore redditività (70).

Società A (incorporante)			
Immobili	1.100	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Cassa	300	Debiti	700
	2.000		2.000

Società B (incorporata non partecipata)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	200
Cassa	350	Debiti	900
	1.800		1.800

Scritture dell'incorporante A


diversi	a	diversi	1.000	
Immobili			450	
Crediti			350	
Cassa		Debiti		900
		Società B c/fusione		900
diversi	a	Capitale sociale		1.000
Società B c/fusione			900	
Immobili			30	
Disavanzo da concambio			70	

Caso n. 1: Fusione per incorporazione di una società in assenza di legami partecipativi

Ipotesi n. 2: l'aumento di capitale necessario all'incorporante è maggiore del p.n.c. della società incorporata, per un maggior valore dell'immobile (30) e una maggiore redditività (70).

Società A (incorporante)			
Immobili	1.100	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Cassa	300	Debiti	700
	2.000		2.000

Società B (incorporata non partecipata)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	200
Cassa	350	Debiti	900
	1.800		1.800



Società A post fusione			
Immobili	2.130	Capitale	2.000
Crediti	1.050	Riserve	300
Cassa	650	Debiti	1.600
Disavanzo da concambio	70		3.900
	3.900		

Caso n. 1: Fusione per incorporazione di una società in assenza di legami partecipativi

Ipotesi n. 2: l'aumento di capitale necessario all'incorporante è maggiore del p.n.c. della società incorporata, per un maggior valore dell'immobile (30) e una maggiore redditività (70).

Approfondimento

Come mai se il Patrimonio netto contabile dell'incorporata è 900 ed il suo valore effettivo 2.000 (quindi maggior valore = 1.100), il disavanzo di fusione è solo 100?

E' stato dimostrato (Cherubini, 2011) che vale la seguente relazione:

$$D = \Delta W_B \times \frac{n_A}{W_A} - pnc_B \times \left(1 - \frac{n_A}{W_A}\right)$$

Dove:

D = differenza da concambio, che può essere disavanzo ($D > 0$) o avanzo ($D < 0$)

ΔW_B = plusvalore in capo all'incorporata B (dato da $W_B - pnc_B$)


W_A e n_A = rispettivamente valore economico e n. azioni dell'incorporante A

Caso n. 1: Fusione per incorporazione di una società in assenza di legami partecipativi

Ipotesi n. 2: l'aumento di capitale necessario all'incorporante è maggiore del p.n.c. della società incorporata, per un maggior valore dell'immobile (30) e una maggiore redditività (70).

Rappresentazione Grafica

Relazione tra differenza di concambio e maggior valore p.n.c. - Base p.n.c. controllata = 100



Caso n. 1: Fusione per incorporazione di una società in assenza di legami partecipativi

Ipotesi n. 3: l'aumento di capitale necessario all'incorporante è inferiore al p.n.c. della società incorporata.

Società A (incorporante)			
Immobili	1.100	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Cassa	300	Debiti	700
	2.000		2.000

Società B (incorporata non partecipata)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	200
Cassa	350	Debiti	900
	1.800		1.800

Si hanno i seguenti dati:

- composizione di A: 1.000 azioni da € 1, valore economico 2.000 → val. effettivo € 2/azione
- composiz. di B: 140 azioni da 5 €, valore economico 1.600 → val. effettivo € 11,4286/azione

Il r.d.c. sarà pari a $2/11,4286$, vale a dire agli azionisti della società B spettano 11,4286 azioni di A per ogni 2 azioni detenute dalla incorporata.

L'aumento di capitale sarà pertanto pari a: $140 \times 11,4286 / 2 = 800 < \text{p.n.c. di B.}$

Caso n. 1: Fusione per incorporazione di una società in assenza di legami partecipativi

Ipotesi n. 3: l'aumento di capitale necessario all'incorporante è inferiore al p.n.c. della società incorporata.

Società A (incorporante)			
Immobili	1.100	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Cassa	300	Debiti	700
	2.000		2.000

Società B (incorporata non partecipata)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	200
Cassa	350	Debiti	900
	1.800		1.800

Scritture dell'incorporata B

diversi	a	diversi		
Debiti			900	
Società A c/fusione			900	
		Immobili		1.000
		Crediti		450
		Cassa		350
diversi	a	Società A c/fusione		900
Capitale			700	
Riserve			200	

Caso n. 1: Fusione per incorporazione di una società in assenza di legami partecipativi

Ipotesi n. 3: l'aumento di capitale necessario all'incorporante è inferiore al p.n.c. della società incorporata.

Società A (incorporante)			
Immobili	1.100	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Cassa	300	Debiti	700
	2.000		2.000

Società B (incorporata non partecipata)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	200
Cassa	350	Debiti	900
	1.800		1.800

Scritture dell'incorporante A


diversi	a	diversi		
Immobili			1.000	
Crediti			450	
Cassa			350	
		Debiti		900
		Società B c/fusione		900
Società B c/fusione	a	diversi		900
		Capitale sociale	800	
		Avanzo da concambio	100	

Caso n. 1: Fusione per incorporazione di una società in assenza di legami partecipativi

Ipotesi n. 3: l'aumento di capitale necessario all'incorporante è inferiore al p.n.c. della società incorporata.

Società A (incorporante)			
Immobili	1.100	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Cassa	300	Debiti	700
	2.000		2.000

Società B (incorporata non partecipata)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	200
Cassa	350	Debiti	900
	1.800		1.800



Società A dopo la fusione			
Immobili	2.100	Capitale	1.800
Crediti	1.050	Riserve	300
Cassa	650	Debiti	1.600
	3.800	Avanzo da concambio	100
			3.800

Caso n. 2: Fusione per incorporazione di una società in parzialmente partecipata

E' il caso più frequente nella realtà. Si tratterà il caso della fusione per incorporazione di una società di cui si detiene una partecipazione pari al 30% del capitale.

Società A (incorporante)			
Immobili	1.100	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Partecipaz. in B	200	Debiti	900
Cassa	300		2.200
	2.200		

Società B (incorporata partecipata al 30%)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	200
Cassa	350	Debiti	900
	1.800		1.800

In questo caso si avranno sia differenze:

- da annullamento, derivanti dall'annullamento della partecipazione del 30%
- da concambio, derivanti dall'aumento del capitale sociale necessario per tacitare gli azionisti terzi, quelli cioè che detengono il restante 70%

Tali differenze, anche quando sono di segno opposto, vanno sempre rilevate separatamente, così da rispettarne la diversa natura economica ed il relativo trattamento fiscale.

Caso n. 2: Fusione per incorporazione di una società in parzialmente partecipata

Società A (incorporante)			
Immobili	1.100	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Partecipaz. in B	200	Debiti	900
Cassa	300		2.200
	2.200		

Società B (incorporata partecipata al 30%)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	200
Cassa	350	Debiti	900
	1.800		1.800

Si hanno i seguenti dati:

- composizione di A: 1.000 azioni da € 1, val. economico di A: 2.000 → val. effettivo € 2/azione
- composizione di B: 350 azioni da 2 €, valore economico di B: 3.500 → val. effettivo € 10/azione

Il r.d.c. sarà pari a $2/10 = 1/5$, vale a dire agli azionisti della società B spettano 5 azioni di A per ogni azione detenuta dalla incorporata.

Caso n. 2: Fusione per incorporazione di una società in parzialmente partecipata

Società A (incorporante)			
Immobili	1.100	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Partecipaz. in B	200	Debiti	900
Cassa	300		2.200
	2.200		

Società B (incorporata partecipata al 30%)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	200
Cassa	350	Debiti	900
	1.800		1.800

L'aumento di capitale sociale che A avrebbe dovuto deliberare se non avesse avuto alcuna partecipazione in B sarebbe stato pari a 350×5 (5 azioni di A per ogni azione di B), pari a 1.750.

Poiché però A possiede il 30% di B, A dovrà aumentare il capitale limitatamente all'ammontare necessario ad emettere azioni da assegnare ai soci terzi, e cioè per $1.750 \times 70\% = 1.225$.

Poiché il p.n.c. di B di pertinenza dei soci terzi è pari a $(700 + 200) \times 70\% = 630$, si avrà un disavanzo da concambio pari a $1.225 - 630 = 595$.

Caso n. 2: Fusione per incorporazione di una società in parzialmente partecipata

Società A (incorporante)			
Immobili	1.100	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Partecipaz. in B	200	Debiti	900
Cassa	300		2.200
	2.200		

Società B (incorporata partecipata al 30%)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	200
Cassa	350	Debiti	900
	1.800		1.800

Per quanto riguarda l'annullamento della partecipazione, invece, il confronto tra la frazione di p.n.c. $(700 + 200) \times 30\% = 270$ ed il valore di iscrizione in bilancio (200) darà origine ad un avanzo da annullamento per un importo pari a $270 - 200 = 70$.

Contabilmente l'operazione sarà così rappresentata:

Caso n. 2: Fusione per incorporazione di una società in parzialmente partecipata

E' il caso più frequente nella realtà. Si tratterà il caso della incorporazione di una società di cui si detiene una partecipazione pari al 30% del capitale.

Società A (incorporante)			
Immobili	1.100	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Partecipaz. in B	200	Debiti	900
Cassa	300		2.200
	2.200		

Società B (incorporata partecipata al 30%)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	200
Cassa	350	Debiti	900
	1.800		1.800

Scritture dell'incorporata B

diversi	a	diversi		
Debiti			900	
Società A c/fusione			900	
		Immobili		1.000
		Crediti		450
		Cassa		350
diversi	a	Società A c/fusione		900
Capitale			700	
Riserve			200	

Caso n. 2: Fusione per incorporazione di una società in parzialmente partecipata

E' il caso più frequente nella realtà. Si tratterà il caso della incorporazione di una società di cui si detiene una partecipazione pari al 30% del capitale.

Società A (incorporante)			
Immobili	1.100	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Partecipaz. in B	200	Debiti	900
Cassa	300		2.200
	2.200		

Società B (incorporata partecipata al 30%)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	200
Cassa	350	Debiti	900
	1.800		1.800

Scritture dell'incorporante A

diversi	a	diversi		
Immobili			1.000	
Crediti			450	
Cassa			350	
		Debiti		900
		Società B c/fusione		900
diversi	a	diversi		
Società B c/fusione			900	
Disavanzo da concambio			595	
		Capitale sociale		1225
		Partecipaz. in B		200
		Avanzo da annullam.		70

Caso n. 2: Fusione per incorporazione di una società in parzialmente partecipata

E' il caso più frequente nella realtà. Si tratterà il caso della incorporazione di una società di cui si detiene una partecipazione pari al 30% del capitale.

Società A (incorporante)			
Immobili	1.100	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Partecipaz. in B	200	Debiti	900
Cassa	300		2.200
	2.200		

Società B (incorporata partecipata al 30%)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	200
Cassa	350	Debiti	900
	1.800		1.800



Società A dopo la fusione			
Immobili	2.100	Capitale	2.225
Crediti	1.050	Riserve	300
Cassa	650	Debiti	1.800
Disavanzo da concambio	595	Avanzo da annullam.	70
	4.395		4.395

Sinergie

Studio Associato Commercialisti - Consulenti di Direzione - Consulenti del Lavoro



Associati

Federico Ambrosi
Dott. Rag. Commercialista

Andrea Barbieri
Dottore Commercialista

Paolo Cecchini
Ragioniere Commercialista

Andrea Giannoni
Dottore Commercialista

Moreno Pannacci
Ragioniere Commercialista

Virgilio Puletti
Ragioniere Commercialista

Collaborazioni

Giorgio Ambrosi
Ragioniere Commercialista

Daniele Cherubini
Dottore Commercialista

Fabio Giansanti
Dottore in Economia

Luana Pannacci
Ragioniere

Camilla Rufini
Dottore Commercialista

Giovanni Sommei
Certified Management
Consultant